



# COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI

**Direzione Regionale Emilia Romagna**  
**Ufficio Servizi fiscali**

# IL DOMICILIO DIGITALE

---

Per **domicilio digitale** si intende «**un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", **valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale**»

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dell'articolo 1, comma 1, lett. n-ter)

# Cenni introduttivi

---

Il **decreto legislativo** 12 febbraio 2024, n. 13 recante **disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale** ha:

- **Introdotta l'articolo 60-ter del D.P.R. n. 600 del 1973**, rubricato "*Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale*"
- **Modificato l'articolo 26**, secondo comma, del **D.P.R. n. 602 del 1973**
- **Introdotta l'articolo 26-bis del D.P.R. n. 602 del 1973**, rubricato "*Comunicazioni al domicilio digitale*"

# Articolo 60-ter del D.P.R. n. 600 del 1973

---

Il quinto comma dell'articolo 60-ter prevede che i soggetti di cui all'articolo 6-quater del CAD possono eleggere il **domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.**

Le **modalità** con cui **eleggere** il suddetto domicilio digitale speciale nonché delle modalità con cui è possibile **confermare o revocare** gli indirizzi di posta elettronica certificata già comunicati sono state definite con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 379575 del 7 ottobre 2024.**

# Modifica articolo 26, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973

---

**La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


# Introduzione articolo 26 bis D.P.R. n. 602 del 1973

---

**Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione** possono essere portati a conoscenza dei destinatari **con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

# Utilizzatori del domicilio digitale speciale

---



**Eseguire la notifica** dei propri atti ed effettuare l'**invio delle proprie comunicazioni** anche qualora sia presente un **diverso domicilio digitale nell'INAD**.



Il suddetto domicilio è utilizzabile a decorrere dalla data della messa a disposizione del servizio nell'Area riservata per la relativa comunicazione, di cui sarà data notizia sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

# Ambito di applicazione



**Possono**


eleggere il

domicilio digitale speciale  
esclusivamente

- **le persone fisiche**
- **i professionisti**
- **gli altri enti di diritto privato**

**non tenuti all'iscrizione in albi,  
elenchi o registri professionali  
o nel registro delle imprese.** (art.

6-quater del CAD)




**Non possono**

eleggere il domicilio digitale  
speciale **i soggetti i cui indirizzi  
PEC devono essere iscritti**  
nell'Indice nazionale dei domicili  
digitali delle imprese e dei  
professionisti (**INI-PEC**) di cui  
all'articolo 6-bis del CAD.

# Ambito di applicazione



Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 6-quater del CAD può eleggere un **unico domicilio digitale speciale**, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.



A decorrere dalla data di registrazione del domicilio digitale nell'indice (INI-PEC), il domicilio digitale speciale cessa di costituire indirizzo valido per le finalità sopra enunciate.

# Modalità di elezione

①

## INSERIMENTO PEC

Specifica funzionalità disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate

②

## RICEZIONE MESSAGGIO

L'Agenzia invia un codice di validazione tramite un messaggio al domicilio digitale speciale per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità.

③

## VALIDAZIONE

L'inserimento del codice di validazione all'interno dell'area riservata dell'utente conclude positivamente la verifica e produce gli effetti.

# Modalità di variazione e revoca

---

Le **variazioni** del domicilio digitale speciale registrato sono comunicate con le medesime modalità utilizzate per la sua elezione.

La **revoca** è comunicata mediante apposita funzionalità.

# Modalità di conferma

---

- ✓ Per **confermare**, come domicilio digitale speciale, **l'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicato**, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 120768 del 28 giugno 2017, **occorre utilizzare la modalità di elezione sopra descritta.**

**In assenza di tale conferma l'indirizzo si intende revocato.**

- ✓ **Non è consentita la registrazione**, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

# Effetti e decorrenza

---

La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio speciale eletto hanno effetto, ai fini delle notificazioni degli atti e delle comunicazioni, **dal momento della conclusione, con esito positivo, del processo di validazione.**

Nei casi di **elezione di un domicilio digitale** speciale presso un indirizzo PEC **di cui non si abbia la titolarità, la notifica** effettuata presso quell'indirizzo **sarà comunque pienamente valida** e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

# Regole di notificazione (art. 60 ter D.P.R. 600/1973)

---

La **notificazione** si intende **perfezionata per il notificante** nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la **ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale **che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio**, mentre **per il destinatario** si intende perfezionata alla data in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio la **ricevuta di avvenuta consegna**.

# Regole di notificazione: mancata consegna (art. 60 ter D.P.R. 600/1973)

---

Se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, **l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio**. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo, **si applicano le altre disposizioni in materia di notificazione\***.

\*Disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973 e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

# Domicilio: definizione pre e post Decreto fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023)

---

## Definizione previgente

La definizione di domicilio ai fini delle imposte sui redditi era mutuata dal codice civile, articolo 43, che definisce il domicilio come **il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.**

## Definizione attuale

Scissione della nozione fiscale di domicilio dall'accezione civilistica a cui era ricondotta.

Si definisce domicilio, pertanto, **il luogo in cui si sviluppano, in via**

**principale, le relazioni personali e familiari della**

# Riferimenti normativi

---

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
- Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate n. 120768 del 28 giugno 2017
- Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate n. 379575 del 7 ottobre 2024
- Circolare Agencia delle entrate n. 20/E del 4 novembre 2024